

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° febbraio 1965, n. 13, il Governo veniva delegato ad emanare una nuova tariffa doganale.

Con l'articolo 3 della stessa legge veniva altresì delegato, fino al 31 dicembre 1966, ad apportare alla tariffa medesima le modificazioni che si sarebbero rese necessarie:

« a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonché alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa

stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa doganale comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 otto-

bre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee ».

Assistito dalla Commissione parlamentare prevista dall'articolo 4 della legge suindicata, il Governo, dopo aver assolto, col decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, il primo dei compiti delegatigli, emanando la nuova tariffa, si avvaleva delle facoltà conferitegli dal citato articolo 3 per modificare la tariffa medesima in relazione agli obblighi derivanti dal Trattato che ha istituito la Comunità economica europea, nonchè per l'applicazione sul piano interno delle varie decisioni degli Organi comunitari che, su richiesta del Governo italiano, accordavano ai diversi settori dell'economia nazionale, in relazione a particolari situazioni congiunturali, le misure daziarie ritenute necessarie.

Venivano così emanati, nell'ordine, i seguenti provvedimenti:

1) decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894, concernente la apertura di contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione, per l'importazione da Paesi terzi di bestiame bovino di razze selezionate, di prodotti destinati alla preparazione di mangimi per animali, e di vari altri prodotti destinati all'industria chimica e siderurgica. Con tale provvedimento è stata altresì disposta un'ulteriore proroga della tassa di compensazione sul solfuro di carbonio, da tempo concessa dalla CEE per la protezione del prodotto dell'industria nazionale;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1405, riguardante, come il precedente, contingenti tariffari e sospensioni temporanee del dazio per il bestiame bovino, per le carni congelate, per varie materie prime per l'industria, quali pasta per carta, sughero greggio, borace anidro, eccetera, nonchè un'ulteriore proroga della suddetta tassa sul solfuro di carbonio;

3) decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1429, concernente l'apertura di un contingente a dazio ridotto per l'importazione da Paesi terzi di tonnellate 17.000 di carne bovina congelata destinata alla trasformazione industriale, per consentire l'approvvigionamento di tale prodotto alle più favorevoli condizioni praticate sui mercati extra-comunitari;

4) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498, con il quale, in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Roma, è stata operata una ulteriore riduzione dei dazi intercomunitari che, rispetto al 1957, hanno così raggiunto un livello di riduzione dell'80 per cento per i prodotti industriali e del 60-65 per cento per i prodotti agricoli, ed è stato inoltre effettuato un ulteriore accostamento alla tariffa comune per i rapporti commerciali con i Paesi terzi;

5) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1680, con il quale sono state apportate variazioni alle aliquote della tassa di compensazione da tempo istituita su conforme decisione comunitaria, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, per l'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, allo scopo di salvaguardare l'industria nazionale del ramo dalla concorrenza esercitata dalle similari industrie degli altri Stati membri della CEE.

Altri provvedimenti, recanti variazioni al regime daziario di vari prodotti, sono tuttora in corso di perfezionamento.

Considerata la brevità del tempo intercorso dall'emanazione della nuova tariffa, è rilevante il numero dei provvedimenti che il Governo ha dovuto emanare, nel quadro delle facoltà conferite dalla delega, per adeguare la legislazione tariffaria alle necessità della economia nazionale, alle esigenze dei traffici internazionali, nonchè agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee.

È da tener presente, infatti, che l'attuale periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato di Roma, che avrà termine il

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31 dicembre 1969, è caratterizzato da un costante, progressivo adattamento della politica commerciale dei sei Paesi alla politica comunitaria, che necessariamente comporta continue modificazioni alla tariffa doganale.

Apparrà ancor più chiara la necessità di tali modificazioni, se si considera che l'instaurazione del mercato comune tra gli Stati membri della CEE presuppone l'abolizione dei dazi tuttora vigenti, anche se in misura ridotta, nei rapporti commerciali tra gli Stati medesimi, e la contemporanea applicazione di una tariffa doganale comune per gli scambi commerciali tra l'area comunitaria ed i Paesi terzi.

Da quanto precede appare evidente la necessità che sia prorogata, almeno fino al termine del periodo transitorio previsto dal Trattato di Roma, cioè fino al 31 dicembre 1969, la facoltà conferita al Governo dall'articolo 3 della citata legge 1° febbraio 1965, n. 13, di apportare, cioè, modificazioni alla tariffa nazionale per i fini previsti dall'articolo medesimo, che si ricollegano alle necessità più innanzi illustrate.

La vigente legge delega si è dimostrata, in pratica, un valido strumento legislativo per consentire al Governo un efficace e tempestivo intervento in materia tariffaria, in conformità con le mutevoli situazioni di mercato via via verificatesi.

Per renderne ancora più agevole l'applicazione, si ritiene opportuno modificare quella parte dell'articolo 3 in cui si prescrive che i decreti vengano emanati « su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile », limitando detti interventi a quelli dei soli Ministri competenti nella materia oggetto di ciascun provvedimento.

Ciò servirebbe ad evitare i notevoli ritardi causati dalle difficoltà di dover illustrare i provvedimenti stessi anche a quei Ministeri, quasi sempre numerosi, non specificamente interessati o competenti nella materia trattata.

L'invocata modifica renderebbe, altresì, più spedito l'iter degli emanandi decreti, in quanto, riducendo al minimo il numero dei Ministri interessati, farebbe sensibilmente diminuire il tempo necessario per il loro perfezionamento formale.

Per tali motivi è stato predisposto l'unico disegno di legge che conferma, altresì, le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere parere sui provvedimenti adottati dal Governo in materia tariffaria, nonchè le disposizioni riguardanti la Segreteria tecnica di tale Commissione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti nella materia oggetto di ciascun provvedimento.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la segreteria tecnica della Commissione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.